

**TAR LAZIO**

Roma

L'Avvocato Natalia Paoletti, con Studio in Roma Via Barnaba Tortolini, 34 e facente parte dello Studio Legale Paoletti - Associazione Professionale C.F. 06796070586 P. IVA 01619871005, nell'interesse della signora Antonietta De Lillo - in relazione al ricorso n.r.g. 6581/2007 proposto dalla stessa signora Antonietta De Lillo contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Giuria di cui all'art. 13, c. 9, D.Lgs. 28/04 nonché nei confronti di Albachiara s.r.l. e Cammelli s.a.s. - in adempimento alla ordinanza collegiale 532/2008 con cui il T.A.R. Lazio, Sez. II quater, ha ordinato alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio (mediante notifica per pubblici proclami) ai controinteressati - notifica alle imprese di produzione; ai registi; agli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, della fotografia cinematografica, della scenografia ed agli autori del montaggio dei film "Agata e la tempesta"; "Certi bambini", "Le chiavi di casa", "Dopo mezzanotte", "Alla luce del sole", "Fame chimica", "Il giorno del falco", "Mitraglia e il verme", "Non ti muovere", "Primo amore", "Saimir", "Vento di terra", "La vita che vorrei", "Volevo solo dormirle addosso" il seguente estratto del ricorso:

**oggetto:** l'annullamento: a) del provved. del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con cui al film "Il resto di niente" per la regia di Antonietta De Lillo non è stato

rilasciato l'attestato di qualità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 28/04, e conseguentemente non le è stato attribuito il premio di qualità di cui al medesimo articolo; b) di tutti gli atti precedenti e conseguenti ivi compresi l'art. 10 del D.M. 27/9/04 nella parte in cui prevede che nella composizione della giuria per i premi di qualità è componente di diritto il Direttore Generale per il Cinema che svolge le funzioni di Presidente e il D.M. 20/6/66, come modificato dal D.M. 1/3/67, nella parte in cui stabilisce che i componenti che dichiarino per iscritto di aver già visionato determinati film in concorso, e di essere in grado di esprimere su di essi il proprio giudizio, sono dispensati dall'obbligo di assistere alla relativa proiezione;

**motivi:** 1) Violazione dell'art. 10Bis della L. 241/90; 2) Violazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 28; 3) Violazione dell'art. 13, comma 9, del D.lgs. 28/04; 4) Eccesso di potere - Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza di istruttoria - Illogicità - Contraddittorietà - Carenza di motivazione; 5) Violazione dei principi in materia di atti collegiali e di commissioni giudicatrici - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - Violazione commi 2 e 5 del D.M. 20 giugno 1966.

Roma, 7 agosto 2008

avv. Natalia Paoletti

